



Istruzioni

concernenti la protezione dai terremoti per i membri della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB)

del 21 dicembre 2015

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF),

visto l'articolo 27 dell'ordinanza del 5 dicembre 2008¹ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC),

emana le seguenti Istruzioni:

Art. 1 Scopo

Le presenti Istruzioni attuano le decisioni che il Consiglio federale ha promulgato dall'11 dicembre 2000 sul Programma di misure per la prevenzione sismica a livello federale per i membri della KBOB.

Art. 2 Campo di applicazione²

¹ Le presenti Istruzioni si applicano a nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni e risanamento di edifici e impianti in Svizzera e all'estero di proprietà dei tre Organi della costruzione e degli immobili (OCI) della Confederazione secondo l'articolo 7 capoverso 3 in combinato disposto con l'articolo 6 OILC.

Art. 3 Strumentario «Protezione sismica per progetti di costruzione della Confederazione»

¹ Lo strumentario «Protezione sismica per progetti di costruzione della Confederazione» dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) intende garantire il rispetto delle prescrizioni e delle norme relative alla sicurezza sismica.

² È applicabile la versione attuale dello strumentario «Protezione sismica per progetti di costruzione della Confederazione» conformemente alla pubblicazione sul sito Internet dell'UFAM³, emanata d'intesa con gli OCI. L'aggiornamento tecnico dello strumentario

¹ RS 172.010.21

² Per i seguenti membri della KBOB le Istruzioni valgono quale raccomandazione: Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA), Associazione dei Comuni svizzeri (ACS) e Unione delle città svizzere (UCS).

³ La versione attuale lo strumentario è consultabile sul sito Internet dell'UFAM su <http://www.bafu.admin.ch>

«Protezione sismica per progetti di costruzione della Confederazione» è effettuato dall'UFAM in collaborazione con gli OCI.

Art. 4 Esigenze relative alla sicurezza sismica

¹ Lo strumentario «Protezione sismica per progetti di costruzione della Confederazione» deve essere applicato a scopo di controllo e di documentazione del rispetto delle esigenze in materia di sicurezza sismica per la pianificazione, la progettazione e l'esecuzione di edifici e impianti da parte delle OCI.

² Secondo le decisioni del Consiglio federale sul Programma di misure per la prevenzione sismica a livello federale, tra le esigenze relative alla sicurezza sismica figurano in particolare le norme vigenti e i promemoria della Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA).

Art. 5 Documenti da consegnare

Gli Uffici competenti fanno in modo che la Centrale per la coordinazione della mitigazione dei sismi dell'UFAM riceva i documenti necessari conformemente allo strumentario «Protezione sismica per progetti di costruzione della Confederazione».

Art. 6 Ripartizione dei compiti e dei ruoli

La ripartizione dei compiti e dei ruoli ai fini dell'applicazione dello strumentario «Protezione sismica per progetti di costruzione della Confederazione» deve essere convenuta tra gli OCI e l'UFAM.

Art. 7 Disposizioni transitorie

Per i progetti di costruzione che al momento dell'entrata in vigore delle presenti Istruzioni sono già in fase di pianificazione o di esecuzione, le misure di cui allo strumentario «Protezione sismica per progetti di costruzione della Confederazione» devono essere applicate a partire dalla fase di progetto successiva.

Art. 8 Disposizioni finali

¹ Le Istruzioni del 18 gennaio 2008 concernenti la protezione dai terremoti per i membri della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione sono abrogate.

² Le presenti Istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

Dipartimento federale delle finanze DFF

f.to E. Widmer-Schlumpf

Eveline Widmer-Schlumpf